



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20055 –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Registro Interno n. 8

Registro Generale n. 60

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

**Assunta nel giorno 12-02-2021**

**OGGETTO:** CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER OPERE STRADALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE PIATTAFORME STRADALI E PERCORSI VARI - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso che** si rendono necessarie l'esecuzione di opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari e che nella maggior parte dei casi si tratta di interventi ripetitivi e standardizzati, ma dei quali non si conosce il numero e non sono predeterminabili nel *quantum* e nel *quando* dovranno essere, dovendo però molto spesso, allorquando si manifesta la necessità, intervenire con estrema urgenza;

**Accertato che** lo strumento che si ritiene più efficace ed idoneo è quello di concludere un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, essendo l'accordo quadro uno strumento flessibile, che permette di sottoscrivere un contratto "cornice" "contratto normativo" con un operatore per un certo periodo di tempo (al massimo 4 anni) e per certe tipologie di prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione. Ciò consente sia una manutenzione programmata più solida e dunque più investimento effettivo, e dall'altra consente di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

**Rilevato come** all'uopo è stato predisposto dal Settore Tecnico del Comune un progetto di accordo quadro composto dagli elaborati sotto indicati, atteso che ciò è in linea con quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 della legge 55/2019 così come modificato da ultimo con l'articolo 13 comma 2 del dl n. 183/2020 che prevede che per l'anno 2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi

della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, considerato che i lavori di manutenzione oggetto dell'accordo quadro non prevedono il rinnovo o la sostituzione delle parti strutturali e che in ogni caso, in caso di necessità, la progettazione sarà fatta prima di affidare gli appalti specifici e i contratti applicativi "a valle" dell'accordo quadro.

Gli elabori progettuali predisposti sono composti da:

- All A - Relazione Tecnica e Generale
- All B - Capitolato d'Oneri
- All C - Bozza di Contratto Applicativo
- All D - Computo Metrico
- All E - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- All F - Tavola Unica;
- All G - Bozza di Contratto di Accordo Quadro

quest'ultimo redatto con il supporto del Settore Affari legali e Contratti sulla base del capitolato d'onori

**Dato atto come:**

- i lavori, oggetto dell'Accordo Quadro, che saranno affidati nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro attraverso appalti specifici e relativi contratti applicativi sono finanziati con fondi propri di bilancio
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è l'arch. Carlo Tenconi già indicato come RUP nell'atto di programmazione di cui all'art. 21, del D.lgs. 50/2016,] e che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**Preso atto che** come il progetto è stato verificato e validato con appositi verbali in data 11 febbraio 2021;

**Accertato come:**

- le opere oggetto dell'accordo quadro sono le opere stradali occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale. Le opere possono essere definite in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione. Essi dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le opere e le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo. In generale le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piattaforme stradali, i camminamenti pedonali e le piste ciclopedonali e ciclabili non prevedibili nel numero ma che verranno eseguiti secondo le necessità e le tempistiche della Stazione Appaltante. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche – qualitative stabilite dal presente capitolato, dai contratti applicativi e dagli eventuali progetti per le opere di manutenzione straordinaria. Si fornisce a titolo indicativo che le sole sedi viarie del Comune di Vimodrone hanno uno sviluppo di circa 36 km ricadenti in circa 4 kmq di territorio comunale. Le attività di manutenzione stradale

comprendono il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo l'efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti le piattaforme stradali, i camminamenti pedonali e le piste ciclopedonali e ciclabili. Esse hanno lo scopo di garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all'evoluzione tecnologica, ridurre il numero di sinistri, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la percorribilità e funzionalità delle arterie stradali e non. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si prevede la sostituzione e/o messa in quota di chiusini e/o griglie (in ghisa, in cls, etc), il ripristino o sostituzione dissuasori parapetonali in metallo, la realizzazione di scavi in genere, rilevati, reinterri, la formazione di camerette d'ispezione, la formazione reti raccolta acque bianche e/o nere, la ricerca di tubazioni o infrastrutture o elementi costituenti parte di reti tecnologiche site in piattaforme stradali, le demolizioni e scarifiche di asfalti su sedi stradali e/o camminamenti, i ripristini di ammaloramenti di camminamenti, sedi stradali, parcheggi, piste ciclabili o ciclopedonali, la stesa di asfalti su sedi stradali e/o camminamenti, la formazione di camminamenti, di sedi stradali, di parcheggi, di piste ciclabili o ciclopedonali, la formazione e/o posizionamento di barriere stradali, il ripristino e/o formazione di segnaletica stradale orizzontale e/o verticale, la manodopera per verifiche infrastrutture stradali, movieri, etc;

- le opere oggetto dell'accordo quadro sono riconducibili all'unica categoria prevalente OG3, il CPV è 45233141-9
- gli appalti specifici e i relativi contratti applicativi saranno a misura sulla base dell'elenco prezzi indicato nell'ambito degli elaborati progettuali (cfr capitolato d'oneri art. 5 e ss )
- la durata dell'Accordo quadro è di 24 mesi. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. In tal caso, per l'esercizio della facoltà di rinnovo, si dovrà porre in essere un apposito atto aggiuntivo, avente la medesima forma di quella principale, con adeguamento della garanzia definitiva.
- Il valore dell'Accordo Quadro è stimato in €. 491.803,28 oltre iva, sulla base dei prezzi indicati negli elaborati progettuali, di cui € 479.800,00 quale importo complessivo di spesa entro il quale durante la vigenza dell'Accordo Quadro possono essere affidati gli appalti specifici aventi ad oggetto i lavori contabilizzati a misura secondo l'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali ed € 12.003,28 quale importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Considerata l'opzione del rinnovo, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo, cui ragguagliare i requisiti di qualificazione, è di € 983.606,56 di cui € 24.006,56 per oneri della sicurezza non ribassabili. Il valore economico stimato dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto e individuare il quadro economico dell'accordo quadro, atteso che come sopra indicato, l'accordo quadro definisce "la cornice" contrattuale inerente alle condizioni e le modalità con cui saranno poi affidati i singoli lavori oggetto degli appalti specifici e relativi contratti applicativi che il Comune di volta in volta vorrà eseguire.
- A fronte di quanto sopra, la qualificazione necessaria per l'esecuzione di lavori oggetto dell'Accordo Quadro è il possesso dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere ossia OG3 classifica III;
- Ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 il valore stimato di cui sopra comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad € 105.727,42 come risultanti dagli elaborati progettuali;
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 si stabilisce di non procedere alla suddivisione in lotti, atteso che, l'eventuale suddivisione in lotti non garantirebbe una visione complessiva con il rischio di dilatazione dei tempi di consegna, comporterebbe difficoltà di coordinamento e risulterebbe economicamente non vantaggiosa

per il Comune; inoltre, non appare ipotizzabile neanche una eventuale suddivisione logistica/cantieristica

- si è disposto di inserire l'applicazione della Clausola sociale, in particolare i concorrenti dovranno dichiarare l'accettazione della seguente clausola: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/02/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa;
- Nell'ambito degli elaborati progettuali, si è proceduto all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 relativi all'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
- I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono subappaltabili nei limiti del 40% per le seguenti ragioni:
  - I lavori in appalto, sono riferiti ad un complesso di interventi da effettuarsi in maniera continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione. Per cui è necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato d'Oneri e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l'appalto) si ritiene che, per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del Cantiere da installare, detta "delega" a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 40% dell'importo complessivo di contratto

**Visto** il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**Rilevato** come il Rup ha verificato che per l'acquisizione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune;

**Ritenuto:**

- per la scelta del soggetto con cui concludere l'Accordo Quadro, data anche l'urgenza di procedere, di attivare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione di 10 operatori economici prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazione nella legge n. 120/2020.
- si stabilisce quale criterio il minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale che sarà in sede di esecuzione e affidamento dei singoli appalti specifici applicato sull'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali. Si considera che, tenuto conto del valore stimato dell'Accordo Quadro, del luogo di esecuzione e ubicazione geografica degli appalti specifici e contratti applicativi che verranno attivati, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi, non sussiste un interesse transfrontaliero. Per quanto concerne le offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse risulti non inferiore a cinque, si prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale come previsto dal dl 76/2020 e ai sensi dell'articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso occorrerà prevedere che si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto occorrerà prevedere che risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia. Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma sintel qualora la medesima al momento di effettuazione dello stesso risulti aggiornata con i disposti degli atti di gara aggiornati alla normativa sopravvenuta. In mancanza, al calcolo si procederà off line mediante foglio di calcolo acquistato da Maggioli. In ogni caso in caso di discordanza, prevarrà detto foglio di calcolo. Nel caso in cui le offerte ammesse fossero inferiori a cinque, il Rup deciderà se sussistono le condizioni per esercitare la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo dell'articolo 97 del D.lgs.n. 50/2016 e in ogni caso la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 . Occorrerà prevedere che in caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

- si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 che, relativamente ai Comuni, prevede che per le acquisizioni di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento .

**Dato atto come** è stata attivata l'indagine di mercato, mediante la pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica Sintel di un avviso di manifestazione di interesse prot. 1168/2021. L'esito dell'indagine di mercato è contenuto nel verbale, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e in cui sono enucleati gli operatori economici da invitare in cui si è rispetto il principio di rotazione previsto. Per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016, detto verbale non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte.

**Ritenuto altresì:**

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche CUC), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come CUC.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

**Visto** l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- ✓ il fine della conclusione dell'Accordo Quadro, così come ampiamente indicato sopra, è quello di poter avere uno strumento flessibile che con efficacia e tempestività possa rispondere alle esigenze che si manifesteranno di intervenire con opere stradali occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale, consentendo in tal modo di effettuare da una parte una manutenzione programmata più solida e dunque più investimento effettivo, e dall'altra consentendo di intervenire tempestivamente in caso di emergenza
- ✓ l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti negli atti progettuali sopra indicati, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale. In particolare, oltre a quanto sopra già indicato, si rileva come: è prevista l'anticipazione del prezzo nei modi e nella misura prevista dalla legge; ci sarà la necessità, data l'urgenza sopra indicata e l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti, di procedere ad una consegna anticipata di uno o più appalti specifici e relativi contratti attuativi, nelle more della stipula del contratto di Accordo Quadro, ed in tal caso si richiederà in sede di attivazione del primo appalto specifico all'appaltatore di produrre la garanzia definitiva dell'intero Accordo Quadro mentre la polizza assicurativa nonché i piani della sicurezza operativi previsti dalla normativa saranno richiesti di volta in volta per ciascun appalto specifico e contratto applicativo e in mancanza, il Comune, procederà allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, e alla conseguente nuova aggiudicazione, e alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per inserimento del dato nel casellario informatico, Altresì, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto di accordo quadro sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e procederà con l'incameramento della cauzione definitiva; data l'estrema urgenza sopra indicata, si dovrà assegnare nell'ambito della consultazione che sarà attivata un termine esiguo agli operatori che saranno consultati per effettuare la propria offerta, ritenendo congruo un termine di 10 giorni naturali e consecutivi.; in ossequio delle disposizioni della legge 136/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla summenzionata legge; si ritiene necessario prevedere il sopralluogo obbligatorio per una maggior conoscibilità delle offerte.
- ✓ la forma che si adotterà per la stipula del contratto è la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, con spese a carico dell'appaltatore, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- ✓ la modalità di scelta del contraente è una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dal dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 con consultazione degli operatori individuati a seguito dell'indagine di mercato indicato nel presente atto da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso che sarà in sede di esecuzione applicato all'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 10 giorni, ritenendo congruo detto termine, considerata l'urgenza del Comune di operare.

**Ritenuto quindi** di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compresa la fase di assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operato un trasferimento una "migrazione" in capo al RUP del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

**Rilevato come** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**Richiamati:**

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il dl n. 70/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 8/2020 con il quale è stato attribuito all'arch. Carlo Tenconi l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

**DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di procedere con l'approvazione dei seguenti elaborati progettuali, facenti parte del progetto definitivo e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale per addivenire alla conclusione di un accordo quadro ex articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari :
  - All A - Relazione Tecnica e Generale
  - All B - Capitolato d'Oneri
  - All C - Bozza di Contratto Applicativo
  - All D - Computo Metrico

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.8 del 12-02-2021 COMUNE DI VIMODRONE

- All E - Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - All F - Tavola Unica;
  - All G - Bozza di Contratto di Accordo Quadro
2. di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'individuazione del soggetto con cui concludere l'accordo quadro di cui al punto 1 secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di cui al punto 1, da attuare mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, svolta sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello del minor prezzo con consultazione di numero 10 operatori individuati previa indagine di mercato;
  3. Di approvare l'esito dell'indagine di mercato contenuto nel verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui sono enucleati gli operatori economici da consultare. Per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016, detto verbale non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte;
  4. Di inviare l'esito dell'indagine di mercato di cui al punto 3 all'Ufficio comune operante come CUC per poter espletare quanto previsto al successivo punto 5 del presente atto;
  5. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di trasferimento in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata.
  6. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio operante come CUC per gli adempimenti di competenza nonché al servizio finanziario per quanto di competenza

*Firmato digitalmente*  
**IL RESPONSABILE**  
**TENCONI CARLO**